

**MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE
"ENRICO FERMI"**

BANDO N. 8(21)

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI TIPO POST-DOTTORALE, DELLA DURATA DI N. 12 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COMPLEX SYSTEM AND NETWORK THEORY", DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DEL CREF.

IL DIRETTORE GENERALE FF

VISTA la Legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell'Istituto di Fisica in Via Panisperna in Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche "Enrico Fermi" (di seguito CREF);

VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di adozione del Regolamento interministeriale recante istituzione del Museo della fisica e Centro studi e ricerche "Enrico Fermi";

VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO lo Statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 45(20) del 29 luglio 2020, con deliberazione n. 77(20) del 29 ottobre 2020 e con deliberazione n. 106(20) del 18 dicembre 2020 e in vigore dal 23 febbraio 2021;

VISTO il Piano Triennale di Attività 2020-2022 adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 35(20) del 22 luglio 2020;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 22 recante disposizioni in materia di "Assegni di ricerca";

VISTO il D.M. 9 marzo 2011, n. 102 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante "Importo minimo assegni di ricerca previsti dall'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240";

Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"

Bando n. 8(21)

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca del CREF, emanato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 19(13) del 19 aprile 2013;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;

VISTA la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione n.14/2011 per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della Legge 12 novembre 2011, n.183;

VISTO il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato dal D.Lgs 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE;

VISTA la delibera n. 25(21) del 30 aprile 2021 del Consiglio di Amministrazione del CREF, con la quale è stato approvato il finanziamento di n. 1 assegno di ricerca di tipo post-dottorale nell’ambito del Progetto “Complex system and network theory”, da svolgersi presso i locali del CREF;

VISTA la delibera n. 105 (20) del 18 dicembre 2020 del Consiglio di Amministrazione con la quale sono state distribuite, temporaneamente, le competenze e i poteri del Direttore Generale, di cui all’art. 14 dello Statuto del CREF, al dott. Francesco Sylos Labini e al dott. Fabrizio Coccetti;

ACCERTATA la copertura finanziaria degli impegni di spesa derivanti dal conferimento dell’assegno di ricerca del presente bando nell’ambito dei capitoli di pertinenza;

DISPONE

Art. 1

OGGETTO DELLA SELEZIONE

1. È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di tipo post-dottorale nell’ambito del Progetto “Complex system and network theory”, da svolgersi presso i locali del CREF.
2. L’attività di ricerca verterà sullo studio di sistemi complessi in ambito interdisciplinare socio-economico e/o biologico con l’utilizzo dei moderni metodi dell’inferenza statistica, dei processi stocastici e della teoria delle reti.
3. L’attività di ricerca sopra descritta sarà svolta sotto la responsabilità del prof. Andrea Gabrielli.

Art. 2

DURATA ED IMPORTO DELL'ASSEGNO

1. L'assegno di ricerca avrà la durata di n. 12 mesi, eventualmente rinnovabile secondo le disposizioni vigenti e compatibilmente con la disponibilità finanziaria dell'Ente.
2. L'assegno di ricerca non potrà in ogni caso, anche a seguito di eventuali rinnovi, avere una durata complessiva superiore a n. 6 anni, come risulta dal combinato disposto dell'art. 22, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 6, comma 2 bis, della Legge del 27 febbraio 2015, n. 11, di conversione del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
3. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, la durata complessiva dei rapporti instaurati con il titolare dell'assegno e dei contratti di lavoro a tempo determinato subordinato di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010, non può in ogni caso superare i n. 12 anni anche non continuativi, fatti salvi i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente, nonché i periodi svolti precedentemente all'entrata in vigore della Legge n. 240/2010.
4. L'erogazione dell'assegno di ricerca è sospesa durante il periodo di assenza obbligatoria per maternità, ovvero nei casi di indisponibilità dovuta a malattia del titolare superiore a trenta giorni. Le interruzioni di cui al comma precedente non comporteranno decadimento del diritto di completare l'attività di ricerca ma l'interruzione dell'erogazione degli emolumenti sino alla ripresa dell'attività, salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 6 della legge 240/2010. In tali casi la durata del contratto si protrae per un periodo pari a quello della sospensione.
5. L'importo lordo annuo dell'assegno è di **22.000,00 euro** e sarà erogato al beneficiario in rate mensili posticipate. Tale importo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento di attività di ricerca connesse all'assegno. Il trattamento economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti del CREF, inquadrati nel III livello professionale.

Art. 3

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E INCOMPATIBILITÀ

Bando n. 8(21)

1. Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza, siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione:
 - a) Laurea Magistrale in Fisica o in Matematica;
 - b) Dottorato di ricerca di durata minima triennale in Fisica o in Matematica;
 - c) Conoscenza della lingua inglese;
 - d) Conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri);
 - e) Non aver usufruito di contratti di assegni di ricerca e contratti a tempo determinato la cui durata complessiva, con l'eventuale conferimento dell'assegno oggetto del presente bando, superi i limiti di cui al precedente art. 2, commi 2 e 3.
 - f) Per coloro che sono cittadini di un paese diverso da quelli componenti l'Unione Europea, o con il quale la stessa Unione Europea abbia stipulato accordi di libera circolazione, aver richiesto o essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo che copra l'intera durata dell'assegno di ricerca messo a bando; il mancato possesso del permesso di soggiorno al momento della stipula del contratto determina la decadenza dal diritto alla sottoscrizione del contratto stesso.
2. Tutti i titoli eventualmente conseguiti all'estero (diploma di laurea, dottorato, etc.) dovranno essere preventivamente dichiarati equipollenti in base alla normativa vigente in materia e attestati da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità. L'equivalenza dei predetti titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente sarà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato alla presente selezione, dalla Commissione giudicatrice. A tal fine i candidati devono allegare alla domanda di partecipazione i seguenti documenti: titolo conseguito; certificato con indicazione degli esami sostenuti e relativa valutazione; programmi degli insegnamenti seguiti; argomento della tesi finale, se richiesta per il conseguimento del titolo. Le traduzioni eseguite a cura del candidato devono essere corredate da una dichiarazione del candidato stesso che ne attesti la veridicità.
3. Non possono essere titolari di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della L. 240/2010, il personale di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della predetta L. 240/2010.
4. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero. È, altresì, incompatibile con attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Bando n. 8(21)

5. L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

Art. 4

DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE

1. Le domande di ammissione alla selezione devono essere redatte utilizzando la modulistica allegata al presente bando (Allegato A), e dovranno essere indirizzate e spedite, **entro e non oltre il trentesimo giorno da quello successivo alla data di pubblicazione**, mediante una delle seguenti procedure:
 - a. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi", Piazza del Viminale 1, 00184, Roma. Non saranno ritenute valide le domande inviate dopo tale data e pervenute oltre cinque giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro postale. Il CREF non si assume alcuna responsabilità in caso di disservizi postali. Le domande dovranno pervenire in busta chiusa sulla quale, a pena di esclusione, dovrà essere riportata l'apposita dicitura: **“Bando n. 8(21) – Assegno di ricerca”**.
 - b. Tramite indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) intestato al candidato, all'indirizzo di posta elettronica certificata del CREF reclutamento@pec.centrofermi.it entro il suddetto termine. Non saranno ritenute valide le domande inviate da un indirizzo di posta elettronica non certificata. La data di presentazione della domanda sarà attestata dalla ricevuta telematica di accettazione. Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata l'apposita dicitura: **“Bando n. 8(21) – Assegno di ricerca”**. I documenti richiesti dal presente Bando dovranno essere allegati alla PEC in formato pdf.
- 1bis. Per i soli cittadini stranieri, l'invio della domanda e degli allegati potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria, nei termini di cui al comma 1 che precede. A questi sarà inviata una mail di conferma dell'avvenuta ricezione della domanda.
2. Il recapito del plico contenente la domanda e gli allegati o della comunicazione via PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né

Bando n. 8(21)

per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

3. Nella domanda di ammissione (Allegato A) i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, pena l'esclusione dalla selezione, quanto di seguito specificato:
- a) nome e cognome, data e luogo di nascita;
 - b) codice fiscale
 - c) la residenza o il domicilio, un recapito telefonico e l'indirizzo PEC o di posta elettronica semplice al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente selezione;
 - d) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi con il limite di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001;
 - e) adeguata conoscenza della lingua inglese e, per i soli candidati stranieri, adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - f) il godimento dei diritti politici e civili negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - g) di trovarsi in regola nei confronti degli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 1° gennaio 1986);
 - h) idoneità fisica all'impiego per il quale si concorre (l'Amministrazione può disporre accertamenti ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
 - i) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale o di sentenza definitiva che disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale; in caso contrario indicare la condanna riportata e i procedimenti penali pendenti;
 - j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione né decaduto da un impiego statale; né di essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 - k) il diploma di laurea posseduta, con indicazione della data di conseguimento, della votazione riportata e dell'Università presso cui è stata conseguita;
 - l) il diploma di dottore di ricerca con indicazione della data e dell'Università presso cui è stato conseguito;
 - m) il possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca prevista dal presente bando.

Bando n. 8(21)

- n) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1;
- o) di non essere titolari di altri assegni di ricerca o borse di studio a qualsiasi titolo conferiti o di impegnarsi a rinunciarvi in caso di superamento della presente selezione;
- p) la durata di borsa di dottorato e assegno di ricerca dei quali si è eventualmente usufruito;
- q) di non trovarsi in nessuna posizione di incompatibilità di cui all'art. 3 del presente bando;
- r) per coloro che sono cittadini di un paese diverso da quelli componenti l'Unione Europea, o con il quale la stessa Unione Europea abbia stipulato accordi di libera circolazione, aver richiesto o essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo che copra l'intera durata dell'assegno di ricerca messo a bando; il mancato possesso del permesso di soggiorno al momento della stipula del contratto determina la decadenza dal diritto alla sottoscrizione del contratto stesso.

3 bis Tutti i titoli conseguiti all'estero (diploma di laurea, dottorato ed eventuali altri titoli) dovranno essere preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia (informazioni sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica: www.miur.it). L'equivalenza dei predetti titoli conseguiti all'estero, che non siano già stati riconosciuti in Italia con la prevista procedura formale predetta, verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato alla presente selezione, dalla Commissione giudicatrice di cui al successivo art.7.

A tal fine, i candidati devono allegare, alla domanda di partecipazione, pena l'esclusione dalla presente selezione, i seguenti documenti: ricevuta di invio della richiesta di riconoscimento del titolo, il titolo conseguito, certificato con indicazione degli esami sostenuti e relativa valutazione; programmi degli insegnamenti seguiti; argomento della tesi finale, se richiesta per il conseguimento del titolo. Le traduzioni eseguite a cura del candidato devono essere corredate da una dichiarazione del candidato stesso che ne attesti la veridicità.

- 4. La domanda di ammissione (Allegato A), deve essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione. Alla stessa dovranno essere allegati, mediante le modalità di cui ai successivi commi 5 e 6, i seguenti documenti:
 - a) la copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
 - b) il curriculum vitae riportante gli studi compiuti, i titoli conseguiti, l'attività svolta, le pubblicazioni scientifiche e/o brevetti, i servizi prestati, le funzioni esercitate, gli incarichi ricoperti e quanto altro il candidato ritenga utile al fine della valutazione selettiva; nonché le seguenti informazioni:

- laurea conseguita con indicazione del voto;

Bando n. 8(21)

- dottorato conseguito;
- qualità e durata dell'attività di ricerca e relativa attinenza alle tematiche dell'assegno;
- qualità e durata della produzione scientifica e relativa attinenza alle tematiche dell'assegno;
- lista di tutte le pubblicazioni scientifiche, anche in corso preparazione o in press.

A pena di esclusione il curriculum scientifico professionale dovrà essere sottoscritto dal candidato e riportare l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi delle leggi attualmente in vigore in materia;

- c) copia certificato di laurea con voto;
 - d) titolo di dottore di ricerca, di durata minima triennale;
 - e) massimo n. 8 pubblicazioni scientifiche tra articoli su rivista originali e atti di conferenze (inclusi anche eventuali articoli su rivista in corso di stampa) sul tema di ricerca oggetto dell'assegno;
 - f) documenti e certificazioni che si ritengono utili ai fini del concorso, anche in aggiunta a quanto dichiarato nel curriculum;
 - g) elenco numerico riepilogativo di tutti i titoli e i documenti presentati ai fini della selezione debitamente sottoscritto;
 - h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del medesimo decreto (Allegati B e C), entrambe sottoscritte dal candidato, pena l'esclusione dalla presente selezione.
 - i) Per i candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero, anche i documenti di cui al precedente comma 3 bis.
5. I titoli e i documenti utili ai fini della selezione, di cui al precedente comma 4, dovranno essere prodotti in allegato alla domanda di ammissione in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (Allegato B);
6. Solo i titoli e documenti di cui al precedente comma 4, lett. c), d), f) possono, in alternativa alla modalità di cui al comma 5 che precede, essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del medesimo decreto (Allegato C).
7. Non sarà consentito, una volta scaduto il termine, sostituire titoli o documenti già presentati.
8. Il candidato che si trovi in una condizione di disabilità dovrà integrare la documentazione con una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria abilitata in cui siano indicati gli elementi

Bando n. 8(21)

essenziali a consentire al CREF di predisporre i mezzi e gli strumenti adeguati a garantire una regolare partecipazione alla procedura selettiva ai sensi dell'art. 20 della legge 104/1992 e dell'art. 16, comma 1, della legge n. 68/1999.

9. Nella domanda di ammissione il candidato deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge (art. 76 d.p.r. 445/2000).
10. È fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Art. 5

ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

1. I requisiti di cui agli articoli precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda.
2. Saranno escluse le domande carenti anche di uno solo dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4, nonché quelle pervenute oltre il termine fissato e con modalità diverse da quelle stabilite. Saranno, altresì, escluse le domande non sottoscritte dai candidati e quelle non corredate dalla copia di un documento d'identità in corso di validità.
3. Il CREF si riserva la facoltà di verificarne la veridicità o di richiederne gli originali preliminarmente alla stipula del contratto.
4. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
5. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato della Commissione Esaminatrice.

Art. 6

MODALITÀ DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO

1. La Commissione Giudicatrice di cui al successivo art. 7 procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli e un colloquio.
2. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti. L'assegnazione del punteggio è effettuata tenendo conto dell'attinenza dei titoli alla tematica di ricerca oggetto del presente bando. La valutazione dei titoli dovrà precedere l'espletamento del colloquio.
3. Il punteggio complessivo per la valutazione dei titoli è di 50/100, così ripartiti:
 - fino a 10 punti per il voto di laurea;

Bando n. 8(21)

- fino a 20 punti per le pubblicazioni attinenti alla tematica del bando;
 - fino a 20 punti per comprovata attività di ricerca e/o esperienza svolta in settori inerenti al bando;
4. Sono ammessi al colloquio i candidati che hanno ottenuto almeno 30/50 punti.
 5. I candidati ammessi al colloquio saranno avvisati tramite PEC personale o e-mail, almeno 20 giorni prima della data in cui essi debbono sostenere la prova, rinunciando fin d'ora a qualsiasi termine di preavviso.
 6. Per l'ammissione al colloquio i candidati devono presentare, a pena di esclusione, un valido documento d'identità.
 7. I candidati che non si presentano a sostenere il colloquio nel giorno fissato saranno dichiarati decaduti dalla selezione.
 8. La Commissione potrà svolgere il colloquio con modalità a distanza utilizzando supporti audio/video secondo la modalità operative che saranno comunicate dal CREF.
 9. Il colloquio verterà sulle materie oggetto dell'assegno di ricerca. Nel corso dello stesso sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e, per i soli candidati stranieri, della lingua italiana.
 10. Il punteggio massimo attribuibile per il colloquio è di 50/100.
 11. Per il conferimento dell'assegno è necessario che il candidato abbia riportato una votazione complessiva (titoli e colloquio) non inferiore a 60/100. Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile nel merito.
 12. I partecipanti al concorso oggetto del presente bando saranno informati dell'esito della selezione mediante comunicazione a mezzo PEC o indirizzo e-mail che abbiano indicato nella domanda di ammissione quale recapito per ricevere le informazioni.
 13. Il CREF non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione al colloquio.

Art. 7

COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice è nominata con determina dal Direttore Generale del CREF, su proposta del Referente dell'attività di ricerca oggetto del presente Bando, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Bando n. 8(21)

2. La Commissione è costituita da tre componenti effettivi e da un membro supplente, interni o esterni all'Ente, con il profilo di ricercatori di Enti Pubblici di Ricerca o docenti universitari (eventualmente anche in quiescenza), ovvero di esperti della materia.
3. Il Referente dell'attività di ricerca oggetto del presente Bando farà parte della Commissione con le funzioni di Presidente, mentre uno dei due ulteriori componenti assumerà le funzioni di segretario verbalizzante.
4. La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio, al fine di assegnare i relativi punteggi.
5. Al termine dei lavori la Commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.
6. La Commissione conclude la propria attività entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande.
7. La Commissione può svolgere il procedimento di selezione anche con modalità telematiche.

Art. 8

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E VINCITORE DELLA SELEZIONE

1. La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito per i titoli e dal voto conseguito nel colloquio.
2. Fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 11, risulterà vincitore della presente selezione il candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto, con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato più giovane d'età.
3. La graduatoria di merito sarà utilizzata in caso di rinuncia dell'assegnatario; l'assegno, in tal caso, sarà conferito al candidato che risulterà idoneo nel rispetto dell'ordine della graduatoria.
4. La graduatoria formata, comunque, non è in alcun modo impegnativa per il CREF ai fini di eventuali scorrimenti o nuovi concorsi.

Art. 9

CONFERIMENTO DELL'ASSEGNO DI RICERCA

Bando n. 8(21)

1. L'assegno è conferito mediante contratto di diritto privato, sottoscritto dal Presidente del CREF e dal vincitore della selezione. Il contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Ente.
2. Al vincitore sarà data comunicazione, a mezzo PEC o raccomandata A/R, del conferimento dell'assegno, della documentazione da presentare e del termine entro cui dovrà stipulare il relativo contratto. La mancata presentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal diritto dell'assegno.
3. Tra i documenti di cui al comma precedente, il contraente dovrà presentare una dichiarazione in carta libera ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dalla quale risultino data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che prevedano la pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità previste dalle disposizioni precedenti.
4. Il vincitore, nel caso in cui abbia conseguito il titolo di studio in un paese non appartenente all'Unione Europea, dovrà trasmettere al CREF, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di ammissione, la traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese che ha rilasciato il titolo, secondo le norme vigenti in materia, entro 60 gg. dal decreto di approvazione degli atti della selezione, pena la decadenza dal diritto alla stipula del contratto.
5. È fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e degli artt. 483, 485 e 486 del codice Penale.

Art. 10

OBBLIGHI DELL'ASSEGNISTA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'assegnista è tenuto a presentare annualmente al CREF una dettagliata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dal parere del referente.
2. Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto.

Bando n. 8(21)

3. Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto con motivato provvedimento del Presidente, su motivata proposta del referente scientifico e sentito il Consiglio di Amministrazione.
4. È prevista la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:
 - ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
 - ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
 - grave violazione del regime delle incompatibilità;
 - giudizio negativo sulla relazione annuale espresso dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

PARI OPPORTUNITÀ

1. Per quanto applicabile anche alle procedure di conferimento di assegni di ricerca, il CREF garantisce l'osservanza delle vigenti norme in materia di pari opportunità tra uomini e donne.

Art.12

PUBBLICITÀ DELLA SELEZIONE

1. Il presente Bando ed ogni successiva comunicazione saranno pubblicati sul sito istituzionale del CREF, nella home page e nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi e Avvisi.
2. Le comunicazioni individuali saranno indirizzate ai contatti PEC o mail forniti dai candidati nella domanda di partecipazione.

Art. 13

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento di cui al presente Bando è la dott.ssa Francesca Salvatore. Per qualsiasi informazione relativa al presente bando, contattare il numero di telefono 06 45502901 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica segreteria@cref.it.

Art. 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Bando n. 8(21)

1. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 – GDPR, esclusivamente per le finalità della presente selezione e degli eventuali procedimenti per l'attribuzione dell'assegno.
2. I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento della procedura concorsuale e successivamente mantenuti ai soli fini di archiviazione.
3. Il CREF garantisce ad ogni interessato, ai sensi dell'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, l'accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione e la limitazione degli stessi ed il diritto di opporsi al loro trattamento.
4. Titolare del trattamento dei dati personali: Centro Ricerche Enrico Fermi. E-mail: presidenza@cref.it

Art. 15

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, per le parti compatibili, si applicano le disposizioni previste dal “Regolamento concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 240 del 30 dicembre 2010” del CREF, nonché, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
2. Il CREF si riserva la facoltà – anche sulla base di possibili effetti di nuove legislative o regolamentari e/o di proprie modifiche organizzative- di non dar corso alla procedura in oggetto o di non dargli seguito, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa.

Il Direttore Generale FF

Dott. FABRIZIO COCETTI